



COMUNE DI ACQUI TERME

Provincia di Alessandria

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE 2016
(BLOCCO 1 E BLOCCO 2) CUP B17H16000630004 BLOCCO 1 CIG
6795217675 BLOCCO 2 CIG 679530818F

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO EX ART.23 COMMA 4 D.LGS
N.50/20116**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO con annesso schema di contratto

Acqui Terme lì,

GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNA
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Il progettista
Dott. Arch. RUSSO Stefania

il R.U.P.
Ing. ODDONE Antonio

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI CONTRATTUALI

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.

PREMESSA

Il capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche parte I equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti elementi ai sensi dell' art. 43 DPR 207/2010.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'OGGETTO dell'appalto consiste nell'esecuzione "a misura" di tutto quanto occorrente per realizzare l'intervento meglio individuato ed unificato dalla Stazione appaltante come "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE COMUNALE 2016 (BLOCCO 1 E BLOCCO 2).

In attuazione di quanto previsto all'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, per meglio rispondere alle necessità di intervento e per meglio garantire la partecipazione alle micro, piccole e medio imprese, si ritiene opportuno suddividere in due lotti funzionali gli interventi in oggetto:

- BLOCCO 1: Via Capitan Verrini, Rotonda Bagni (V.le Einaudi), Via San Defendente, Via Salvo d'Acquisto;
- BLOCCO 2: Strada Faetta, Via Gramsci, Via Emilia, Via Scozia, Controviale di C.so Divisione, Strada Botti, Piazza Orto San Pietro, Via Piemont.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente progetto definitivo/esecutivo con i relativi allegati e dei relativi calcoli dei quali l'appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

In ogni caso l'esecuzione della prestazione in oggetto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'esperienza e lo stato dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Il prezzario utilizzato è quello della Regione Piemonte anno 2016

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori A MISURA posti a base dell'affidamento viene definito come segue:

BLOCCO 1:	
A. importo lavori a a misura a base d'asta	Euro 44.512,31
B. oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>Euro 677,85</u>
- Importo complessivo lavori	Euro 45.190,17

BLOCCO 2:

A. importo lavori a a misura a base d'asta	Euro 52.095,52
B. oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>Euro 793,33</u>
- Importo complessivo lavori	Euro 52.888,85

Si evidenzia che stante la necessità di eseguire i lavori contemporaneamente nelle diverse zone, il concorrente, sia singolo che associato, può risultare provvisoriamente aggiudicatario di uno dei due blocchi.

L'importo contrattuale corrisponderà a quello sopra indicato alla Lettera A Importo lavori a base d'asta, al quale sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza (B) e la salute nel cantiere ex art.100 D.lgs n.81/2008 e smi, non soggetto ad alcun ribasso.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 per la verifica di congruità dell'offerta.

ART. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

Il contratto, ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera eeeee del Codice dei contratti e delle Concessioni e dell'art.43 comma 7 del DPR N.207/2010, è stipulato "a misura".

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, purchè l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dettati dall'art. 106 comma 12 Dlgsn.50 del 18/04/2016 le condizioni previste dal presente capitolato speciale di appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti e delle Concessioni.

ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.

Ai sensi dell'art. 61 e dell'art.90 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all'allegato "A" al predetto DPR 207/2010, i lavori sono riconducibili nella categoria prevalente di **opere "OG.3** "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane".

Non sono previste categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107,108 e 109 del DPR 207/2010. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori di cui all'allegato B del D.P.R. n°207/2010.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.

ART. 5 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI, E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Pertanto l'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Fanno parte sostanziale del contratto di appalto, ai sensi dell'art.137 del DPR N-207/2010, ancorchè non materialmente allegati i seguenti documenti:

1. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
2. l'Elenco Prezzi Unitari, il computo metrico estimativo e tutti gli altri elaborati facente parte del progetto esecutivo ivi compresi le schede tecniche delle strade (blocco 1 e blocco 2), il crono programma, il piano di manutenzione;
3. il D.lgs n.50 del 18/04/2016 Codice degli appalto e delle concessioni
4. il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. in vigore in detto periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi MIT.
5. il Capitolato Generale d'Appalto D.M. LL.PP. n. 145/2000, per quanto riguarda gli articoli non abrogati dall'art. 358, comma e) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che non si allega per brevità ma le cui norme contenute l'APPALTATORE è tenuto ad osservare;

ART. 6 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.

Si ribadisce che stante la necessità di eseguire i lavori contemporaneamente nelle diverse zone, il concorrente, sia singolo che associato, può risultare provvisoriamente aggiudicatario di una sola gara. Al riguardo si precisa che le gare saranno aggiudicate seguendo l'ordine di numerazione sopra riportare dalla n. 1 alla n. 2. L'impresa che nel corso dello svolgimento della tornata sarà risultata aggiudicataria di una gara verrà automaticamente esclusa dalla partecipazione alle gare successive, fatto salvo il caso in cui in un singolo lotto non vi siano altre offerte valide.

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 lett. a) del Codice lavori pubblici e delle concessioni, in quanto l'importo dei lavori è inferiore a Euro 1.000.000,00 e considerata la tipologia di lavori la cui oggettiva natura non consente una valutazione in termini qualitativi, non è opportuno applicare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, il minor prezzo sarà determinato trattandosi di contratto da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

In applicazione degli artt. 95, comma 4 lett. a) e 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale, previo sorteggio, da

effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli di cui al comma 2 del succitato art. 97, sempre che le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 10 (dieci). L'Amministrazione, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex art 97, comma 6 D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme e condizioni che regolano il relativo appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del DPR 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

E' rigorosamente vietato qualunque cessione di tutto o di parte dell'Appalto, sotto pena della immediata rescissione del Contratto ed incameramento della Cauzione.

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto.

E' ALTRESÌ vietato il subappalto, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga da parte dell'Amministrazione appaltante una specifica autorizzazione. In questo ultimo caso l'appaltatore resterà egualmente il solo ed unico responsabile di fronte all'Amministrazione dei lavori subappaltati o affidati a terzi.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, nonché dall'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il sub-appaltatore è incompetente o in desiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.

La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE NONCHÉ TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

ART. 8 - CAUZIONE PROVVISORIA

In caso di partecipazione a più lotti dovrà essere presentata una sola cauzione calcolata sull'importo complessivo lavori del lotto/blocco maggiore.

BLOCCO 1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di € 903,80 (novecentotre/80) pari al 2% di Euro 45.190,17 quale importo complessivo lavori, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, costituita secondo le forme e le modalità di cui all'art. 93 del D.lgs n.50/2016.

BLOCCO 2. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di € 1.057,78 (millecinquantasette/78) pari al 2% di Euro 52.888,85 quale importo complessivo dell'appalto, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, costituita secondo le forme e le modalità di cui all'art. 93 del "Codice degli appalti e delle concessioni".

In caso di R.T.I. (raggruppamento temporaneo di impresa) o di consorzio ordinario non ancora costituiti la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

ART. 8.1 - CAUZIONE DEFINITIVA, GARANZIE DI ESECUZIONE E PIANI DI SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art.123 del DPR n.207/2010, l'APPALTATORE è obbligato a costituire a favore del Comune di Acqui Terme una garanzia fidejussoria pari al **10%** (diecipercento) dell'importo contrattuale che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale in conformità allo schema tipo approvato con D.Min. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione. La sola Impresa dotata di certificazione del sistema di qualità, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 può usufruire di una riduzione del 50% sull'importo della cauzione definitiva.

L'APPALTATORE resta altresì obbligato a garanzia dei rischi di esecuzione, in conformità dell'art. 103 comma 7 del Codice a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dal Comune di Acqui Terme a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata non potrà essere inferiore all'importo contrattuale al lordo dell'IVA; la polizza deve inoltre assicurare il Comune di Acqui Terme contro la responsabilità civile per danni causati a Terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale minimo di Euro 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n.50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l'esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula ex art. 153, comma 2, del DPR 207/2010, previa convocazione dell'esecutore.

SI PRECISA CHE da crono programma questa stazione appaltante intende procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010 e art.32 comma 8 D.lgs n.50/2016.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci si possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

ART. 10 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO - PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE LAVORAZIONI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, compresi nell'appalto, è fissato in **giorni 30 (trenta)** naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna dei lavori.

La sospensione dei lavori è ammessa solo per il verificarsi di circostanze previste dagli Artt. 159 e 158 comma 1 del Regolamento LL.PP. D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., non intendendosi comunque per queste il maltempo o le situazioni climaticamente sfavorevoli, purché nella media delle stagioni dell'anno.

Per ogni giorno di ritardo nei confronti di detto termine sarà applicata una penale, ai sensi dell'Art.22 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, a carico dell'APPALTATORE, pari all'**1** ‰ (unopermille) dell'importo contrattuale netto e che comunque, complessivamente, non potrà superare il **10%** (dieci per cento) dello stesso importo contrattuale.

Oltre alla penale di cui sopra il Comune di Acqui Terme addebiterà comunque all'APPALTATORE le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori.

Tanto la penale, quanto il rimborso di queste ulteriori maggiori spese di assistenza e direzione lavori, verranno senz'altro iscritte negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell'APPALTATORE.

Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Durante l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrà sospendere totalmente o parzialmente i lavori nei casi e con le modalità di cui all' articolo 107 del Dlgs 50/2016.

CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ED EVENTUALE ESECUZIONE D'UFFICIO DEI MEDESIMI.

ART. 11 - NORME GENERALI

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento di attuazione del "Codice degli Appalti in materia di lavori pubblici, e ad oggi del Regolamento LL.PP. emanato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., già richiamato al precedente articolo 5.

L'APPALTATORE non potrà rifiutarsi di firmare il Libretto delle Misure ed il Registro di contabilità, salvo il diritto d'inserire nel Registro quelle riserve che crederà opportuno nel suo interesse.

Le quantità dei lavori e le provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero, a peso o in percentuale del totale a seconda dei casi, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi per i lavori a misura, mentre per i lavori a corpo la liquidazione verrà effettuata in funzione della percentuale delle opere a corpo realizzata rispetto al totale eventualmente prevista per le medesime.

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per i lavori del tutto secondari, in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine o autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori.

ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI PER I LAVORI A MISURA

I lavori e le somministrazioni a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari che risultano dall'apposito Elenco Prezzi allegato, con le deduzioni del ribasso pattuito.

I prezzi dell'Elenco sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:

- a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, dazi ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per la mano d'opera: ogni spesa per la loro assunzione, trasferte, e spese accessorie di ogni specie, baracche di alloggio, ecc. nonché la spesa per l'illuminazione nel caso di lavoro notturno;
- c) per i noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori, e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, ecc.) nonché l'opera dei meccanici e degli eventuali aiuti o dei conducenti per il funzionamento;
- d) per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, e per assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego, le spese e le indennità di passaggio attraverso eventuali proprietà private, e di occupazione di suolo pubblico o privato;
- e) per la normativa contro gli infortuni sul lavoro nei cantieri edili: ogni spesa per dotazioni di sicurezza ed osservanza delle norme di vigilanza ai sensi dei D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- f) sono inoltre comprese le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne, prefestive o festive di personale non verrà corrisposto, dal Comune di Acqui Terme, alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'APPALTATORE.

ART. 13 – CONTABILITÀ E RISERVE

Il libretto delle misure e le liste settimanali sono firmate dall'appaltatore o dal tecnico suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, come il conto finale, è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli viene presentato.

Se l'appaltatore firma con riserva, deve esplicitare per esteso le sue osservazioni o pretese entro 15 giorni, a pena di decadenza, riportando e sottoscrivendo sul registro di contabilità le domande d'indennità, le cifre di cui ritiene avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Al momento della firma del conto finale, l'appaltatore deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili, per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'art. 205 D. Lgs. 50/2016, eventualmente aggiornandone l'importo (artt. 190 e 201 Reg.).

ART. 14 - REVISIONE PREZZI: LORO INVARIABILITA'

NON è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non può trovare applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Resta inoltre convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari di Elenco, anche quando ciò non sia espressamente dichiarato negli articoli d'Elenco Prezzi, si intenderanno sempre compensati tutti gli oneri per le diverse assicurazioni degli operai, ogni spesa provvisionale e principale, ogni consumo, ogni trasporto e magistero per dare tutto completamente in opera nel modo prescritto dal presente Capitolato Speciale, oltre che le spese della sicurezza degli Addetti dell'APPALTATORE conseguenti all'ottemperanza dei disposti del D.Lgs n. 81/2008.

Art. 15 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non verrà accordato all'APPALTATORE alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificheranno durante il corso dei lavori, fatti salvi i danni derivanti per causa di forza maggiore alle opere eseguite in conformità degli ordini e delle prescrizioni date dal Direttore Lavori , ai sensi dell'Art.166 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Resta in ogni caso convenuto che non saranno indennizzabili i danni derivanti da scoscendimenti, da solcature, e gli altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia anche eccezionali, ed i danni per pioggia o gelo alle pavimentazioni, dovendo comunque l'APPALTATORE provvedere a riparare tali danni a totali sue cure e spese.

Art. 16 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'APPALTATORE avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli completamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Comune di Acqui Terme.

E' fatto comunque specifico obbligo all'APPALTATORE, di sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori ed alla conferma del Responsabile Unico del Procedimento, entro e non oltre cinque giorni solari dalla data di consegna dei lavori, un dettagliato programma esecutivo della prestazione, fermo restando il diritto del Comune di Acqui Terme di richiedere varianti nella programmazione dei lavori, qualora i medesimi non risultassero conformi al regolare sviluppo generale atteso.

Il Comune di Acqui Terme si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'APPALTATORE possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 17 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

Qualora risulti che le opere e forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà pure all'APPALTATORE i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità.

La Direzione dei Lavori darà infine le disposizioni necessarie per la esecuzione delle opere che implicino limitazioni alla viabilità o al naturale deflusso delle acque, e alla gestione dei manufatti in generale. L'APPALTATORE non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, che il rifiuto e la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni in base all'Art. 191 del D.P.R. 207/2010.

Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori o delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Art. 18 - ESECUZIONE D'UFFICIO - PENALE

Quando l'APPALTATORE si rendesse colpevole di negligenza e disobbedienza agli ordini della Direzione dei Lavori per cui riconoscesse pregiudicati gli interessi delle opere pubbliche, la Direzione dei Lavori procederà secondo testimoniali di stato ad accertare le condizioni del lavoro e le inadempienze dell'APPALTATORE, previo avviso allo stesso del giorno in cui si procederà alla constatazione; dopo di che il Comune di Acqui Terme è in diritto di far eseguire ogni opera e provvista d'ufficio a tutto carico e maggiore danno all'APPALTATORE, se questi nel termine di tre giorni non abbia provveduto a rimuovere gli inconvenienti, a correggere i difetti, a supplire alle deficienze, ad assicurare cioè la buona esecuzione dell'Appalto.

Il termine di tre giorni è improrogabile e decorrerà dalla data dell'ordine che a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento si sarà dato all'APPALTATORE, e non occorrerà alcuna legale diffida.

Resta espressamente convenuto che l'APPALTATORE riconosce fin da ora la legittimità delle ordinazioni che verranno effettuate e delle spese che saranno sostenute dal Comune di Acqui Terme per le predette esecuzioni di ufficio, spese che saranno totalmente a carico dell'APPALTATORE e maggiorate degli oneri di Direzione Lavori, senza alcuna azione di

verifica o discussioni da parte sua, dovendo anzi egli correre tutti i rischi e subire tutti gli eventuali danni.

L'esecuzione d'ufficio non sarà sospesa se non quando l'APPALTATORE ne abbia fatto istanza e abbia dimostrato di volere, e di essere in grado di eseguire regolarmente il Contratto.

Qualora in mancanza di tale istanza, l'esecuzione d'ufficio dovesse continuare oltre il periodo di quindici giorni dalla data del suo inizio, l'APPALTATORE oltre ai danni, sarà passibile di una multa di **€ 500,00 (Euro cinquecento)** al giorno solare, che gli sarà addebitata negli atti contabili, ed occorrendo prelevata dalla cauzione.

Qualora l'esecuzione d'ufficio dovesse protrarsi per più di venti giorni, o in caso di recidiva da parte dell'APPALTATORE che obblighi così il Comune di Acqui Terme ad addivenire per più di una volta durante l'Appalto alla esecuzione d'ufficio parziale o totale, si farà luogo senz'altro alla rescissione del contratto per colpa dell'APPALTATORE a sensi dell'articolo seguente.

Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Quando l'APPALTATORE si rendesse colpevole di grave negligenza o di frode nei riguardi dell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali il Comune di Acqui Terme avrà il diritto pieno e indiscutibile di intimare al medesimo la rescissione del Contratto in qualunque tempo, e senza corrispondergli alcuna indennità, ma anzi con diritto alla rifusione dei danni e delle spese.

Resta espressamente pattuito tra le Parti contraenti che l'APPALTATORE non dovrà, né potrà mai fare azione sospensiva delle intimazioni per la rescissione del Contratto, libero solo di fare quelle domande di compenso che egli crederà di poter presentare.

L'intimazione per la rescissione del Contratto sarà fatta a mezzo di MESSO NOTIFICATORE e/o di PEC, ed il Contratto si intenderà sciolto entro 5 giorni dalla data della intimazione in parola, fatto comunque salvo quanto indicato dal Regolamento LL.PP. D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Si richiama quanto disposto in materia dall'art.108 del D.lgs n.50/2016.

Art. 19.1 RECESSO

Ai sensi dell'art.109 del D.lgs n.50/2016 la Stazione appaltante ha diritto in qualunque momento a recedere dal contratto, previo pagamento di quanto disposto dallo stesso art.109 che norma anche gli obblighi dell'APPALTATORE a seguito di recesso.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.

ART. 20 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art.35 del Dlgs 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione. L'anticipazione sarà revocata se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi e le modalità contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali a far data dall'erogazione della suddetta anticipazione.

Art. 21 - PAGAMENTI

Non sono previsti pagamenti in acconto.

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori e presentato al responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di ultimazione, accertata con apposito certificato dal direttore dei lavori.

L'appaltatore è invitato dal RUP a prenderne visione ed a sottoscriverlo per accettazione entro 30 giorni.

Al momento della firma del conto finale, l'appaltatore non può iscrivere nuove riserve, ma deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del D. Lgs 50/2016 o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs 50/2016, eventualmente aggiornandone l'importo.

Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato. (art. 200 e 201 Reg.)

Al sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

CAPO 6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 22 - VARIAZIONE DEI LAVORI.

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed i successivi atti attuativi in materia, nonché gli articoli ancora in vigore del D.P.R.207/2010.

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del Codice solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 23 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.

Quando con la regolare approvazione del Comune di Acqui Terme sia ordinato dalla Direzione dei Lavori all'APPALTATORE di eseguire un genere di lavoro non previsto nel Contratto, e di adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi di quelli cui si riferisce il medesimo Contratto, e qualora fosse necessario stipulare Nuovi Prezzi riferiti a lavori, trasporti, materiali, forniture, detti Nuovi Prezzi si valuteranno:

a) Raggiuagliandoli, se possibile, a quelli di lavori consimili contemplati nel presente Capitolato;

b) Quando sia impossibile in tutto od in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente, da analisi, o basandoli sui prezzi del comune commercio, fatto comunque salvo quanto espresso dall'Art. n. 163 del Regolamento LL.PP. / D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. attualmente in vigore.

Tali Nuovi Prezzi saranno comunicati all'APPALTATORE per le sue osservazioni, e saranno quindi ammessi in contabilità come prezzi provvisori, in attesa della approvazione del Comune di Acqui Terme.

In caso di mancato accordo sui Nuovi Prezzi in parola, l'APPALTATORE sarà in facoltà di presentare le sue osservazioni al Comune di Acqui Terme, la quale giudicherà in merito. In caso di non acquiescenza, fatto salvo l'obbligo per l'APPALTATORE ad eseguire le lavorazioni prescritte a perfetta regola d'arte, lo stesso potrà richiedere che la vertenza venga risolta nei modi previsti dalla legislazione vigente in termini di contenzioso nel campo dei lavori pubblici.

Ai Nuovi Prezzi sarà applicato il ribasso d'asta stabilito dal Contratto.

In ogni caso le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del presente capitolato.

Art. 24 - ULTERIORI NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per le prestazioni di mano d'opera in economia e per i noleggi di macchine ed attrezzature le misure saranno fatte a tempo.

Gli addetti forniti di volta in volta dall'APPALTATORE dovranno essere idonei ai lavori cui debbono attendere, e dovranno essere provvisti, a cura e spese dell'APPALTATORE stesso, dei normali attrezzi di lavoro, vestiario ed attrezzature adeguate contro gli infortuni sul lavoro.

Per le prestazioni di mano d'opera e per il noleggio di mezzi di trasporto, di macchine o di attrezzi speciali saranno applicati i prezzi dell'allegato Elenco Prezzi, restando esclusi statali e/o manufatti dal computo del tempo i periodi di inattività dovuti a colpa dell'APPALTATORE. Tutti gli oneri per misurazioni e pesature richieste in contraddittorio dalla Direzione Lavori, faranno carico all'APPALTATORE.

ART. 24 Bis - POZZETTI E CADITOIE STRADALI: messa in quota

I costi relativi alle lavorazioni necessarie per portare alla quota stradale i pozzetti di ogni tipo e le caditoie presenti sulla sede stradale, **si devono ritenere compensati nei prezzi delle lavorazioni valutate nei relativi computi metrici estimativi.**

ART.25 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nei lavori da esso eseguiti, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Sarà pertanto a carico dell'appaltatore il completo risarcimento di eventuali danni e ciò senza diritto a compensi da parte dell'Amministrazione.

La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore è unico responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia, antincendio, dell'Ispettorato del lavoro e dell'antin-fortunistica, nonché dell'esecuzione a regola d'arte.

ART.26 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- A) Esecuzione di esami e di prove e documentazione delle opere in corso:
L'appaltatore si obbliga a sue spese: all'esecuzione, presso un laboratorio autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche non previste dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal collaudatore per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Al Committente è riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso altro laboratorio autorizzato.
- B) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori.
- C) a presenziare alle visite settimanali di cantiere del direttore dei lavori.
- D) L'appaltatore è inoltre tenuto: a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore) che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie; b) alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti.

ART.27 - PROVVEDIMENTI PER CONTRASTARE IL LAVORO NERO

L'appaltatore ed i relativi sub-appaltatori devono munire i propri operai impiegati nel cantiere, di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta posizione contributiva ed assicurativa degli operai impiegati in cantiere, l'appaltatore dovrà farsi carico di tenere e conservare in cantiere un libro giornale delle presenze della mano d'opera, nel quale dovrà tempestivamente registrare sia il nominativo che i dati anagrafici di ogni operaio con fotocopia leggibile di documento di riconoscimento valido, nel momento stesso in cui questi pone piede per la prima volta in cantiere. Tale onere è esteso anche alla tempestiva registrazione degli operai di tutte le ditte incaricate dall'appaltatore, con sola esclusione dei semplici fornitori.

In caso di accertata inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra, verrà applicata una penale, pari al 5 % della produzione teorica giornaliera, per ogni giorno di inadempimento, da portare in detrazione nello stato di avanzamento immediatamente successivo alla data dell'accertamento; è prevista inoltre l'obbligatoria segnalazione agli enti contributivi/assicurativi ed alla Procura della Repubblica.

CAPO 8 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E COLLAUDO

Art.28 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione, è emesso entro il termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 29 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO, VERIFICA O REGOLARE ESECUZIONE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole la verifica di regolare esecuzione delle opere, da emettersi non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle stesse, la manutenzione ordinaria di tali opere deve essere eseguita a cura e spese dell'APPALTATORE. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione e il collaudo o verifica finale, e salve le maggiori responsabilità sancite dagli Artt. 1667 e 1669 del Codice Civile, l'APPALTATORE è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, e dovrà pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'APPALTATORE, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni rese necessarie senza interrompere la fruibilità dei siti, e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori.

Ove però l'APPALTATORE non provvedesse nei termini eventualmente prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio.